

10284 23



Depositato in Cancelleria  
Roma, li 10 MAR 2023



Il Funzionario Giudiziario  
Tiziana ASQUAZI

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 3206/2022
EDUARDO DE GREGORIO	- Relatore -	UP - 17/11/2022
ROSA PEZZULLO		R.G.N. 36781/2021
MARIA TERESA BELMONTE		
DANIELA BIFULCO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato a 1 (omissis)

avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO

che ha concluso chiedendo

Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

udito il difensore

L'avvocato DOMENICO CIRUZZI, anche quale sostituto processuale dell'avvocato BRUNO OLIVA, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso.

## RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Assise d'Appello di Napoli, pronunziandosi in fase di rinvio da questa Corte, ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna nei confronti di (omissis) (omissis) per il delitto di omicidio aggravato dall'essere compiuto dalla madre nei confronti della neonata appena da lei partorita, rideterminando la pena in anni 14 di reclusione e confermando nel resto. Fatto avvenuto il 26.6.2003.

La Corte del rinvio, seguendo l'indicazione ricavabile dalla sentenza rescindente, ha disposto una perizia collegiale, formulando un articolato quesito finalizzato a stabilire le cause del decesso del frutto del concepimento di (omissis) (omissis) con particolare riferimento alla vitalità dello stesso al momento del parto; nonché volto a dirimere il contrasto tra gli esiti delle consulenze espletate, su incarico del PM, dal medico legale dr | (omissis) e dal ginecologo dr , (omissis) ed il risultato accertato dal CT della difesa, prof Strada.

Per i primi, infatti, al momento dell'impegno del canale del parto la neonata presentava segni di vitalità mentre per il consulente della difesa il decesso della bimba era avvenuto prima dell'espletamento del parto e prima dell'espulsione del feto. In base ai risultati della perizia collegiale la Corte del rinvio ha confermato la responsabilità dell'imputata, escludendo le ipotesi subordinate formulate dalla difesa circa la qualificazione giuridica del fatto come infanticidio oppure come omicidio colposo.

Avverso la decisione ha proposto impugnazione l'imputata tramite difensore fiduciario articolando tre motivi di ricorso.

1. Col primo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione agli artt 192, 546, 575 cp ed il vizio di motivazione illogica quanto alla ritenuta responsabilità dell'attuale ricorrente.

Dopo aver percorso il lunghissimo iter processuale della vicenda oggetto di giudizio - in relazione al quale si sottolinea come il processo di appello sia stato celebrato a distanza di otto anni dall'iscrizione del fascicolo nei registri della Corte di appello - si riassume la motivazione della sentenza impugnata e gli esiti della perizia collegiale, che avevano evidenziato la vitalità del neonato dopo l'espulsione, essendo stata accertata attività cardiaca e circolazione del sangue. I periti avevano, altresì, posto in luce una lesione a strappo del cordone ombelicale ed una lesione a tutto spessore della vena ombelicale; quest'ultima aveva provocato una forte emorragia, eventi che, insieme al mancato inizio di autonoma attività respiratoria, avevano provocato il decesso della bimba. I Periti avevano confutato, inoltre, le conclusioni del ct di parte circa il significato di solchi lungo la superficie del collo, indicativi di un doppio giro di funicolo, che avrebbe provocato una irregolare progressione del feto nel canale del parto ed ipossia cerebrale, ed escludevano la presenza di una malattia metabolica del fegato, ritenuta dal prof Strada un fattore di accelerazione del decesso.

1.1. Partendo dagli accertamenti medico-legali la Corte aveva confermato il giudizio di responsabilità dell'imputata, osservando che era poco credibile la versione della sua ignoranza circa il periodo di gestazione; che la gravidanza era indesiderata e temuta perché non generata in un rapporto affettivo legittimo e palese; che appariva strano che nessuno tra le persone

vicine si fosse accorto dello stato di gravidanza. A sostegno della decisione i Giudici di appello sottolineano che (omissis) aveva scelto di partorire da sola, non chiedendo aiuto al momento del parto e che il suo solo problema sarebbe stato quello di disfarsi del prodotto del concepimento; in tal senso si è valorizzata l'acquisizione peritale per la quale la donna avrebbe afferrato la neonata con le mani, allo scopo di velocizzare i tempi, comportamento che avrebbe provocato le lesioni riscontrate sul collo della neonata e quelle riportate da (omissis) queste ultime risultavano il prodotto di una forzatura dei tessuti compatibile con un parto veloce e col tentativo di accelerare l'espulsione del feto. Dopo la nascita della bambina l'imputata avrebbe compiuto il "gesto estremo" lesionando a tutto spessore il cordone ombelicale e determinando una copiosa emorragia; in seguito (omissis) non avrebbe mostrato nessuna resipiscenza, astenendosi dal verificare se la bimba fosse viva o meno e deponendone il corpo nel bidet. Secondo i periti, infine, la morte era sopraggiunta nel giro di venti minuti.

I Giudici di appello hanno qualificato la condotta dell'imputata come (omissis) ai sensi dell'art 40/2 cp, in relazione alla sua qualità di madre ed all'obbligo giuridico di assistenza nei confronti della figlia, ritenendo che, anzi, avesse realizzato una condotta lesiva ed accettato il rischio che dal suo comportamento derivasse la morte della neonata. Sul punto si è posto in rilievo il silenzio serbato dalla donna verso gli stessi genitori nelle occasioni in cui erano stati presenti subito dopo il parto.

1.2. La ricorrente critica la motivazione di illogicità per assertività e mancanza di riscontri fattuali in relazione al ritenuto dolo eventuale sostenendo che se, come accertato dai periti, la bimba era nata viva e il decesso era dovuto all'imponente emorragia, intervenuta dopo l'espulsione del feto, sicuramente l'imputata non si era rappresentata, né aveva voluto il verificarsi dell'emorragia. Sostiene la difesa che la giudicabile non si era raffigurata la situazione di rischio e che le sue aspettative erano di segno diverso. Per altro verso si sottolinea l'assenza di ogni plausibile fondamento nell'affermazione, riportata in sentenza, secondo la quale strappando il cordone ombelicale l'imputata era riuscita nel suo intento di allontanare da sé, anche a costo di provocarne la morte, il corpo del neonato.

1.3. La difesa rimarca gli elementi storici e logici che la Corte di appello avrebbe trascurato di valutare e, volendo seguire il ragionamento dei Giudici circa la consapevolezza di (omissis) della prossimità del parto, osserva che la donna si era recata al lavoro regolarmente ed alle prime avvisaglie non era tornata a casa ma aveva scelto di restare presso la datrice di lavoro; pur trovandosi nella estrema periferia del paese, non si era rifugiata in aperta campagna in un isolato casolare ove avrebbe potuto agire indisturbata; se avesse voluto liberarsi della nascita sarebbe stato sufficiente - dato il contesto socio-familiare di riferimento - rivelare la condizione di gravidanza mentre il suo silenzio sarebbe prova certa della volontà di proteggere la vita della bambina.

La motivazione avrebbe, inoltre, ommesso di considerare le testimonianze della cugina e della psichiatra che seguì (omissis) dopo l'uscita dall'Ospedale, secondo le quali la volontà della donna era quella di tenere la bambina. Per altro verso si illustrano gli elementi fattuali, incentrati sulla

condizione di primipara della donna e sulla mancata consultazione di un ginecologo, dai quali si ricaverebbe che il parto, peraltro veloce secondo i concordi pareri degli esperti, era stato una sorpresa per (omissis)

1.4. Nell'ambito di questa versione ed alla luce dell'individuazione del punto ove avvenne la lacerazione del cordone ombelicale, la difesa rappresenta che sarebbe plausibile l'ipotesi per la quale (omissis) nel tirare il cordone ombelicale avrebbe voluto liberarsi della placenta, a sua volta ad esso attaccata, come emergerebbe dalla cartella clinica della neonata.

1.5. In coerenza con le premesse ora descritte si pone in luce la differenza, evidenziata dai periti, tra vena ed arteria ombelicale, sostenendo che la lesione a tutto spessore della vena ombelicale sarebbe una fatalità mentre se la forza esercitata sul cordone avesse riguardato l'arteria, non vi sarebbe stata la tragica conseguenza della morte. Sul piano giuridico questa situazione è traducibile nel senso che solo se la sentenza avesse dimostrato la volontà dell'imputata di recidere la vena ombelicale vi potrebbe essere spazio per il ritenuto dolo eventuale.

1.6 La difesa conclude il primo motivo censurando la motivazione quanto all'affermazione apodittica, secondo la quale l'imputata non avrebbe chiesto aiuto a nessuno, pur sapendo cosa stesse accadendo e pur potendo rivolgersi alla datrice di lavoro, nel cui bagno domestico si trovava. La Corte napoletana non avrebbe tenuto in nessun conto le dichiarazioni rese nel corso del giudizio da (omissis) per le quali aveva chiesto aiuto alla datrice di lavoro (omissis) ma non lo aveva avuto. La ricorrente evidenzia l'incoerenza logica in cui è incorsa la motivazione nella parte in cui, alla pagina sei, aveva sottolineato che nessuna delle tre donne presenti - ivi compresa [ (omissis) - al di là di quanto da esse riferito, aveva aiutato la partoriente. Per altro verso si pone in evidenza che (omissis) imputata per omissione di soccorso, aveva interesse a negare che l'imputata le avesse chiesto aiuto.

2. Col secondo motivo di ricorso è stata dedotta l'errata applicazione degli artt 192, 546 cpp e 578 cp ed il vizio di motivazione illogica quanto alla mancata derubricazione del fatto nel delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

La difesa premette che il tema era stato affrontato dalla Corte del rinvio tramite il mero richiamo alla pronunzia resa dal primo Giudice e chiarisce che nell'atto di appello avverso tale sentenza sul punto non era stato esplicitato uno specifico motivo. Tuttavia osserva che pure nella predetta situazione processuale, alla Corte napoletana ed alla Corte di Cassazione ora investita dal ricorso, non è precluso dare al fatto la qualificazione giuridica corretta, in assenza di formazione del giudicato, e trarne le conseguenze in tema di estinzione del reato, dichiarandone la prescrizione. Si citano più sentenze di questa Corte a sostegno della tesi.

2.1. Quanto al merito la ricorrente ricorda la presenza di più passaggi motivazionali nella sentenza impugnata, significativi di elementi valorizzabili nel senso della qualificazione del fatto ai sensi della norma invocata. Ci si riferisce ai temi : della gravidanza indesiderata e temuta poiché non generata in un rapporto affettivo legittimo e palese; della strana ignoranza - al limite della credibilità - da parte delle persone vicine a (omissis) circa lo stato di gravidanza; della

contrarietà dell'ambiente familiare ad una gravidanza e ad un figlio derivanti da una relazione adulterina; della grave difficoltà dell'imputata a parlare della sua condizione in famiglia, tanto da non riferire nulla neppure quando i genitori si recarono a prenderla nel luogo ove aveva partorito.

Nello stesso senso la difesa cita atti processuali quali la relazione della psicologa (omissis) nella quale si legge dell'ambiente familiare povero e carente culturalmente, della angoscia vissuta dalla donna durante la gravidanza a causa del pensiero del giudizio negativo dei parenti e del contesto sociale; dell'angoscia che, di conseguenza, aveva caratterizzato anche il momento del travaglio, vissuto con senso di solitudine. A conferma delle precedenti osservazioni si citano pure i dati processuali riguardanti il comportamento del padre dell'imputata al momento del ritrovamento del corpicino, privo di senso civico e di umanità; le intercettate conversazioni tra le amiche, dai toni e contenuti gravemente offensivi nei confronti di (omissis) preoccupati esclusivamente del pregiudizio che dall'evento poteva derivare all'attività commerciale e privi di ogni solidarietà.

La difesa conclude nel senso che sarebbe stata impresa impossibile per (omissis) palesare la gravidanza e la paternità ad opera di un uomo già coniugato a padre di due figli in un contesto familiare e sociale caratterizzato da criteri di giudizio arcaici ed egoistici.

2.2. Si sottolinea, quale argomento di doglianza, come i passaggi motivazionali, i dati processuali e le considerazioni di ordine logico suindicati costituiscano indizi di una condizione di abbandono materiale e morale, valutabile ai sensi dell'art 578 cp, che la Corte di Assise di appello aveva omissis di considerare. 

2.3. Allo scopo si annota che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, formatasi nel tempo successivo alla sentenza di primo grado ma ben presente nel momento della deliberazione della sentenza impugnata, avesse superato i principi applicati dal primo Giudice, chiarendo che la condizione di abbandono costituisce un requisito della fattispecie oggettiva da leggere in chiave soggettiva. In tal senso sono richiamate più sentenze di questa Corte, secondo i cui principi è sufficiente ad integrare la situazione tipica anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna, collegata ad un ambiente familiare non comunicativo ed incapace di cogliere l'evidenza dello stato di gravidanza e di avvertire l'esigenza di aiuto e sostegno, in relazione alle delicate esperienze della gravidanza e del parto.

Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale si critica ancora la pronuncia impugnata che, adagiandosi sulla sentenza emessa dalla Corte di Assise di Potenza ed a superati principi di diritto in essa richiamati, avrebbe reso una motivazione apparente.

2.4. Infine si eccepisce la prescrizione del delitto ex art 578 cp, maturata, con le rilevate sospensioni, nel settembre 2019, prima della deliberazione della sentenza impugnata.

3. Tramite il terzo motivo è stata censurata la violazione dell'art 192 cpp e dell'art 589 cp ed il vizio di motivazione illogica quanto alla mancata qualificazione del fatto come omicidio colposo. La difesa riprende alcune considerazioni sviluppate nel primo motivo circa il momento del decesso della neonata e circa i comportamenti attribuiti all'imputata per accelerare l'espulsione 

del feto e per recidere il cordone ombelicale; si puntualizza che, accertato che la neonata era nata viva, la fase successiva al parto, a causa dell'impreparazione della puerpera, non sarebbe stata ben gestita, dovendo, quindi, le condotte realizzate essere incluse nelle categorie dell'imprudenza e dell'imperizia. In tal senso si evidenzia che il parto sarebbe durato il breve tempo di circa venti minuti, ma molto probabilmente anche di meno, per le ragioni illustrate nell'atto di ricorso, nel corso dei quali (omissis) avrebbe dovuto riprendersi dalla shock psichico prima che fisico, chiamare aiuto ed arrestare l'emorragia.

3.1. Per altro verso la considerazione contenuta in sentenza secondo la quale l'imputata non avrebbe controllato neppure se la neonata fosse viva o morta sarebbe in contrasto con il ritenuto comportamento volontario da dolo eventuale, avendo la donna assunto un atteggiamento passivo, incompatibile - nella prospettiva adottata in sentenza - con la necessaria verifica del raggiungimento dell'esito desiderato.

3.2. Infine, si richiamano i principi elaborati nella nota sentenza di questa Corte sul caso Thyssen Krupp, in tema di distinzione tra la colpa cosciente ed il dolo eventuale e gli indici in essa individuati per la verifica della sussistenza del dolo, sostenendo la difesa che, applicati alla fattispecie in esame, essi avrebbero portato ad escludere che la Sigra (omissis) si fosse rappresentata che, tirando il cordone ombelicale in prossimità della placenta per agevolarne la fuoriuscita, la bambina potesse morire, e ciononostante avesse deciso di agire in tal modo.

3.3 Si eccepisce la prescrizione del delitto di omicidio colposo fin dal 24 Marzo 2012.

A seguito di istanza di trattazione orale avanzata dalla difesa è stata fissata l'odierna udienza pubblica nel corso della quale il PG, dr (omissis) ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso; l'avvocato Ciruzzi per l'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso complessivamente inammissibile.

Deve premettersi che nella presente impugnazione la difesa mostra di aver fatto acquiescenza alla motivazione, per altri versi censurata, nella parte in cui, recependo i risultati della perizia collegiale disposta nel giudizio di rinvio, ha ritenuto che la neonata fosse nata viva e che la causa della morte sia stata la rottura del cordone ombelicale e la conseguente forte emorragia insorta nella bimba. La ricorrente, infatti, ha concentrato le proprie critiche sull'elemento psicologico del reato; ritenuto dal Giudice di appello nella forma del dolo eventuale.

1. Il primo motivo del ricorso appare inammissibile per aver in sostanza proposto una lettura alternativa dei risultati di prova, caratteristica che - come noto - a fronte di una motivazione non illogica, tantomeno manifestamente illogica, lo destina all'inammissibilità.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, rv. 207944.

Invero, la sussistenza del dolo eventuale, è stata correttamente ritenuta ed adeguatamente giustificata – come meglio si annoterà più avanti - sulla base dell'accertamento eseguito dal Collegio medico peritale; dal testo della sentenza – alle pagine 36 e 37 – emerge, infatti, come prima acquisizione, che causa della morte della neonata è stata lo strappo del cordone ombelicale, dal quale è derivata una imponente emorragia, che a sua volta ha generato l'asfissia acuta, insieme al mancato inizio della respirazione autonoma. E' pacifico, in quanto incontestato nei motivi di ricorso, che l'imputata dopo l'espulsione del feto procedette a strappare il cordone ombelicale, come emerge fin dalla sentenza di primo grado e come riporta chiaramente – alla pagina 35 - anche la sentenza ora al vaglio.

1.1 In proposito la difesa non nega che questa condotta sia stata realizzata dall'imputata, ma - nella prospettiva di sostenere il diverso coefficiente psicologico della colpa, tesi ampiamente sviluppata nel terzo motivo - prova a formulare più ipotesi alternative alla ricostruzione degli eventi adottata dalla Corte territoriale. Si rappresenta, in tal senso, che (omissis) nel tirare il cordone ombelicale avesse voluto liberarsi della placenta, a sua volta ad esso attaccata, come emergerebbe dalla cartella clinica della neonata; oppure che non sarebbe dimostrata l'accettazione del pericolo di morte, non essendovi prova della volontà di ledere la vena ombelicale. Si tratta, all'evidenza, di argomentazioni sviluppate sul merito e fin nel dettaglio del discorso giustificativo confezionato dal Giudice di appello, che richiederebbero al Collegio un diretto ed alternativo, per questo inammissibile, apprezzamento dei dati probatori di riferimento.

1.2. Allo scopo di dare conto delle ragioni della decisione sul punto specifico dell'elemento psicologico del reato la Corte territoriale, all'interno di un impianto motivazionale complesso e congruamente strutturato, ha mostrato di non credere all'ignoranza di (omissis) circa il periodo di gestazione cui era giunta ed ha descritto le condotte poste in essere dall'imputata il giorno del fatto. Si è così, sottolineato – alle pagine 38 e 39 del testo - come la donna, in definitiva, avesse scelto di partorire da sola, chiudendosi nel bagno della datrice di lavoro, non cercando aiuto né per lei, né per la nascita, neppure quando era stato chiaro quel che stava accadendo, rifiutando il possibile intervento del fratello, chiamato in soccorso da (omissis) ed affrettando la fuoriuscita della bimba, afferrandola con le mani, dato, quest'ultimo, ricavato anche dalle evidenze cliniche citate. Infine, si è valorizzato quello che è definito il *gesto estremo* dello strappo del cordone ombelicale, che aveva causato la copiosa emorragia ed in definitiva la morte della neonata. All'esito della puntuale ricostruzione in fatto dell'episodio il Giudice di appello ha razionalmente ritenuto provato che (omissis) si fosse rappresentata la probabilità che, a seguito dei suindicati comportamenti, la neonata morisse e, tuttavia, avesse accettato il rischio del verificarsi dell'evento infausto.

1.3. La pronuncia appare motivata in coerenza con i consolidati principi elaborati da questa Corte regolatrice in tema di dolo eventuale in relazione a fattispecie concrete di omicidio, secondo le quali risponde del reato di omicidio a titolo di dolo eventuale il soggetto che si rappresenta la probabilità del verificarsi dell'evento in conseguenza della sua azione e ne accetta il rischio, pur di conseguire il proprio obiettivo. (Sez. 1, Sentenza n. 36949 del 24/09/2014

Ud. (dep. 14/09/2015 ) Rv. 265122 - 01 Massime precedenti Conformi: N. 2587 del 1998 Rv.

210075 - 01, N. 43348 del 2014 Rv.260858.

1.4. A fronte di tale giustificazione corretta ed in nulla illogica la difesa di nuovo propone la strada delle possibili letture alternative dei dati probatori, di cui i Giudici di appello non si sarebbero occupati. Si critica, infatti, la spiegazione nella parte in cui non si è creduto alla versione dell'imputata di non conoscere il periodo di gestazione, osservando che (omissis) in coerenza con l'ipotizzata ignoranza, fosse andata a lavorare come sempre; si deduce l'omessa considerazione di comportamenti non interpretabili univocamente come segni della volontà di liberarsi della neonata, puntualizzando in tal senso che la mancata comunicazione ai familiari poteva essere intesa come proposito di proteggere la nascita; si sostiene che le testimonianze della cugina e della psichiatra (omissis) deponessero per la volontà di tenere la bambina. Tuttavia non può non evidenziarsi come anche per questi profili le doglianze appaiono mere prospettazioni di soluzioni interpretative alternative, che pur se plausibili, non possono trovare ingresso nel perimetro cognitivo di competenza di questa Corte, essendo anche per questi aspetti richiesta al Collegio una inammissibile rivisitazione del congruo apprezzamento reso dalla Corte territoriale e/o una diretta valutazione di atti ed elementi processuali.

2. Il Collegio ritiene il secondo motivo inammissibile.

Occorre, in primis, osservare che la difesa ha lealmente chiarito che la questione della derubricazione del fatto nel diverso delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale non era stata oggetto dei motivi di appello; ha tuttavia precisato che il tema era stato affrontato dalla Corte di Assise del rinvio ma soltanto attraverso il richiamo alla pronuncia resa dal primo Giudice ed ha rappresentato che nella situazione processuale data non sarebbe stato impossibile, né alla Corte napoletana, né a questo Collegio, dare al fatto una qualificazione giuridica corretta. In tal senso la ricorrente ha valorizzato la formazione di una nuova e diversa giurisprudenza di legittimità, non elaborata al momento della prima pronuncia della Corte di Assise di Potenza ma presente nel tempo in cui è stata emessa la sentenza ora impugnata.

2.1. Ci si riferisce al nuovo orientamento formatosi in seno a questa Corte, che ha oculatamente superato il precedente indirizzo, caratterizzato da un certo grado di rigidità esegetica, indirizzo, del resto, perlomeno prevalente all'epoca della pronuncia del Giudice lucano e seguito correttamente. Le pronunzie in parola, risalenti nel tempo, valorizzavano l'assoluta mancanza di assistenza in cui era necessario che venisse a trovarsi l'autrice del reato, che in sostanza avrebbe dovuto vivere una situazione di disperante abbandono ed isolamento, senza neppure poter pensare di contare su una qualche forma di aiuto da parte delle persone vicine. Sembra essere questo il significato che si trae dalla sentenza del 2007, secondo la quale per la configurabilità del reato di infanticidio di cui all'art. 578 cod. pen. è necessario che la madre sia lasciata in balia di se stessa, senza alcuna assistenza e nel completo disinteresse dei familiari, in modo che venga a trovarsi in uno stato di isolamento totale che non lasci prevedere alcuna forma di soccorso o di aiuto finalizzati alla sopravvivenza del neonato.

Sez. 1, *Sentenza n. 24903 del 17/04/2007 Ud.* (dep. 26/06/2007 ) Rv. 236840. Massime conformi: N. 1007 del 1987, N. 7756 del 1993, , N. 1387 del 2000 Rv. 215225 - 01, N. 2906 del 2000 Rv. 215506 - 01, N. 41889 del 2009 Rv. 245040.

Tale esegesi appare ora superata attraverso una diversa elaborazione ermeneutica che, a partire dal 2010 e nel corso di più anni, probabilmente al fine di adeguare l'opera di nomofilachia svolta da questa Corte alle diverse condizioni di vita sociale ed individuale in cui tali episodi avvengono, ha posto l'accento maggiormente sulla condizione soggettiva della donna e sulla sua percezione della realtà circostante nel momento in cui è realizzata la condotta delittuosa, come meglio si ricava dai principi di seguito riportati. Si è, così, sostenuto che l'integrazione della fattispecie criminosa di infanticidio non richiede che la situazione di abbandono materiale e morale rivesta un carattere di oggettiva absolutezza, trattandosi di un elemento oggettivo da leggere in chiave soggettiva, in quanto è sufficiente anche la percezione di totale abbandono avvertita dalla donna nell'ambito di una complessa esperienza emotiva e mentale, quale quella che accompagna la gravidanza e poi il parto. Sez. 1, *Sentenza n. 26663 del 23/05/2013 Ud.* (dep. 19/06/2013 ) Rv. 256037; tale principio risultava già presente nella sentenza N. 40993 del 2010 Rv. 248934 ed in senso conforme vanno segnalate le recenti : Sez. 1, *Sentenza n. 28252 del 22/01/2021 Ud.* (dep. 21/07/2021 ) Rv. 281673; Sez 1, nr 14713/21 (ud 3.5.2022) non massimata.

Per completare sul tema va pure evidenziato che già in antiche pronunzie è stata ritenuta irrilevante la disponibilità da parte dell'imputata di mezzi di sussistenza ,essendo sufficiente la condizione di solitudine esistenziale e di abbandono determinata anche da un ambiente familiare indifferente alla vicenda umana.Cosi:Sez 1 16,4.1985 nr 7997; Sez 1 15.4.1999 nr 9694) ed incapace di avvertire ogni esigenza di aiuto e sostegno necessari alla donna.( Sez 1,18.11.1991 nr 311).

2.2.Tanto premesso in diritto va osservato che con la presente impugnazione la difesa pone in luce i passaggi motivazionali dai quali emergono elementi valorizzabili per la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art 578 cp, inteso non nel senso dell'accertamento di una oggettiva ed assoluta condizione di abbandono ma come la percezione di questa condizione sulla base di dati di fatto riscontrabili obbiettivamente e che caratterizzano la vita familiare e sociale dell'imputata, tanto da indurre una convinzione di solitudine esistenziale e di derelizione,essendo l' (omissis) leprivata di assistenza e sostegno da parte del contesto familiare e sociale, dal quale neppure aveva ricevuto il banale consiglio di rivolgersi ad un medico specialista. In questo senso sono segnalati più brani presenti nella sentenza impugnata, in cui ci si sofferma sugli elementi significativi di una condizione di abbandono morale e materiale creatasi intorno all'imputata. Ci si riferisce ad una gravidanza indesiderata e temuta, poiché non generata in un rapporto affettivo legittimo e palese; al timore derivante dalla contrarietà dell'ambiente familiare ad una gravidanza e ad un figlio derivanti da una relazione adulterina; alla grave difficoltà dell'imputata a parlare della sua condizione in famiglia, tanto da non riferire nulla neppure quando, poco prima che partorisce, il fratello si era presentato in casa della

datrice di lavoro oppure quando i genitori si recarono a prenderla nel luogo ove aveva partorito; della strana e quasi incredibile ignoranza da parte delle persone vicine a (omissis) circa lo stato di gravidanza. Ricorda ancora la difesa che, nel corso dell'esame a cui si è sottoposta nel giudizio di appello l'imputata ha dichiarato di non essersi resa conto del momento della gestazione al quale era arrivata; di essersi bloccata ogni volta che aveva pensato di parlarne con qualcuno della famiglia, *poiché sarebbe scoppiata una bomba*; di volere tenere la figlia o il figlio, allegando all'atto di ricorso su quest'ultimo punto il verbale di udienza.

Nello stesso senso ed a conferma la difesa cita ed acclude per autosufficienza atti processuali quali la relazione della psicologa (omissis) nella quale si legge dell'ambiente familiare povero e carente culturalmente, dell'angoscia vissuta dalla donna durante la gravidanza a causa del pensiero del giudizio negativo dei parenti e del contesto sociale; del grave stato ansioso che, di conseguenza, aveva caratterizzato anche il momento del travaglio, vissuto con senso di solitudine. A conferma delle precedenti osservazioni si citano pure le intercettate conversazioni tra le amiche, dai toni e contenuti gravemente offensivi nei confronti di (omissis) preoccupati esclusivamente del pregiudizio che dall'evento poteva derivare all'attività commerciale e privi di ogni solidarietà.

Alla luce delle precedenti argomentazioni, ed a sostegno della qualificazione giuridica del fatto ex art 578 cp, la difesa coerentemente conclude nel senso che sarebbe stata impresa impossibile per (omissis) calare la gravidanza e la paternità ad opera di un uomo già coniugato a padre di due figli, in un contesto familiare e sociale caratterizzato da criteri di giudizio arcaici ed egoistici. 

2.3. Il Collegio ritiene, tuttavia, che la pur ben argomentata tesi difensiva non sia accoglibile. Invero, la Corte di appello ha inteso pronunziarsi sul tema dell'infanticidio, come pure sulla capacità di intendere e volere dell'imputata, in quanto stimolata in sede di conclusioni rassegnate a verbale, che sono state consultate dal Collegio, ma che la ricorrente in verità neppure cita, mancando di illustrarne i contenuti nel presente atto di impugnazione. Tantomeno risulta richiamata una memoria che avrebbe potuto essere sottoposta all'attenzione della Corte di secondo grado per provocare una confacente risposta sulla delicata questione fattuale e giuridica. Con l'attuale impugnazione si richiede, allora, al Collegio una diversa ricostruzione della vicenda sulla base di elementi contenuti nei passaggi motivazionali citati e presenti nella giustificazione resa dalla Corte di appello ma che sono stati diversamente apprezzati da quel Giudice; in definitiva prospettando implicitamente la necessità di una piena rivalutazione dei fatti da parte del Collegio, allo scopo, in astratto non precluso, di qualificare diversamente il fatto; operazione nella fattispecie concreta impedita dalla mancata previa valutazione della tesi alternativa ora rappresentata ad opera del Giudice di merito; sicchè questo Giudice di legittimità si troverebbe ad organizzare per la prima volta la ricostruzione fattuale della vicenda, dovendola valutare per la prima volta sotto il nuovo angolo visuale proposto nell'atto di impugnazione. A tanto osta la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo la quale la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex 

art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto. Così : Sez. 2, Sentenza n. 17235 del 17/01/2018 Ud. (dep. 18/04/2018 )Rv. 272651;in senso conforme Sez. 1, Sentenza n. 13387 del 16/05/2013 Ud. (dep. 21/03/2014 ) Rv. 259730; Sez.2, Sentenza n. 7462 del 30/01/2018 Ud. (dep. 15/02/2018 ) Rv. 272091.

2.4. Per concludere l'esame del motivo occorre pur evidenziare che anche prima dell'evoluzione giurisprudenziale di questo Giudice di legittimità circa l'interpretazione in chiave soggettiva del delitto ex art 578 cp, sulla quale ci si è soffermati, alcune pronunzie di antica data avevano aperto verso soluzioni esegetiche meno rigide - come si è già annotato; questo elemento di riflessione avrebbe potuto essere sottoposto dalla difesa tecnica, con gli strumenti già indicati, alla Corte di Assise del rinvio ma non risulta che tanto sia stato fatto.

3. Il terzo motivo, che lamenta, riprendendo gli argomenti esposti nel primo, la mancata qualificazione del fatto come omicidio colposo, risulta inammissibile. La ricorrente - con dovizia di argomenti e per più pagine dell'atto di impugnazione- intende sostenere la tesi dell'impreparazione della puerpera all'evento del parto, rappresentando, pertanto, la correttezza della prospettata inclusione delle condotte ritenute comprovate nelle categorie dell'imperizia;in proposito richiama i principi formulati nella nota sentenza delle SU di questa Corte Thyssen al fine di distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente.

Anche in questo caso non può non osservarsi che lo sforzo argomentativo della difesa, che di nuovo propone apprezzamenti alternativi dei risultati di prova rispetto a quanto ponderato dai Giudici del merito, si infrange inevitabilmente contro i limiti di cognizione assegnati a questa Corte di legittimità. E' agevole osservare in proposito che i dati probatori richiamati a sostegno della tesi dell'omicidio per colpa sono stati razionalmente e correttamente interpretati dal Giudice di appello, con motivazione priva di ogni illogicità, nel diverso senso dell'omicidio volontario caratterizzato da dolo eventuale.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Deciso il 17.11.2022

Il Consigliere estensore  
dr Eduardo de Gregorio



Il Presidente  
dr Gerardo Sabeone

